

COMUNE DI ASIAGO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATI CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE).

(Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22)

- **Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 in data 09.08.2011**
- **Approvato senza modificazioni dalla Giunta Provinciale Provinciale con deliberazione n. 255 del 04.10.2011**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione dei servizi

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

Art. 4 Cumulo dei titoli

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 7 Idoneità morale

Art. 8 Idoneità professionale

TITOLO IV – ACQUISIZIONE PARERI

Art. 9 Abolizione della Commissione consultiva

Art. 10 Pareri obbligatori

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Contingenti

TITOLO VI - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 12 Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

Art. 13 Bando di concorso

Art. 14 Presentazione delle domande

Art. 15 Commissione di concorso

Art. 16 Titoli valutabili o di preferenza

Art. 17 Materie d'esame

Art. 18 Validità delle graduatorie

Art. 19 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 20 Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 21 Inizio del servizio

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 23 Trasferibilità per causa morte del titolare

Art. 24 Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti

Art. 27 Obblighi specifici per l'esercente del servizio taxi

Art. 28 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di N.C.C.

Art. 29 Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

Art. 30 Divieti per i conducenti di taxi e autovettura in servizio di noleggio

Art. 31 Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

Art. 32 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE A SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 33 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 34 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

Art. 35 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

- Art. 36 Tassametro per il servizio taxi
- Art. 37 Controlli sui veicoli
- Art. 38 Avaria dell'autovettura

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 39 Posteggi di stazionamento taxi
- Art. 40 Turni e orari del servizio taxi
- Art. 41 Stazionamento dell'autovetture in servizio di noleggio con conducente
- Art. 42 Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 43 Tariffe
- Art. 44 Ferie, assenze, aspettativa
- Art. 45 Servizi con caratteristiche particolari
- Art. 46 Taxi collettivo
- Art. 47 Vigilanza

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

- Art. 48 Sanzioni
- Art. 49 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 50 Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione
- Art. 51 Decadenza della licenza o autorizzazione
- Art. 52 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XII - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

- Art. 53 Reclami
- Art. 54 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e N.C.C. con autovettura

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 55 Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 56 Norma transitoria
- Art. 57 Decorrenza dell'efficacia

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22:
 - a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all' art. 3 della L.R. n. 22/96 e all'art.86 del D.L.vo 30.04.92 n.285 e successive modificazioni;
 - b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett b) del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

Art. 2 - Definizione dei servizi

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quei servizi che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di piazza con autovetture con conducente (in seguito denominato servizio di taxi) individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge a una clientela indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale. Per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.
3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all'area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 comma 3° e art. 22; esse sono riferite alle singole autovetture.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.
2. E' invece ammesso il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovettura, anche attraverso conferimento, limitatamente a non più di due unità.

Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea ;
 - c) documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione ;
 - d) copia dell'atto registrato attestante la disponibilità giuridica dell'autovettura;
 - e) documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio, fermo restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia decorso almeno un anno.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Per partecipare alla gara di aggiudicazione e per ottenere le licenze e le autorizzazioni è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
- g) non avere trasferito la precedente licenza o l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di una sede e di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

Art. 7 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a. non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della l. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della l. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
 - b. non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c. non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
2. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
3. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a. da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b. dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 - Requisiti professionali

I requisiti professionali sono soddisfatti attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. Detti requisiti devono essere posseduti anche dai dipendenti, dai sostituti del titolari nonché dai collaboratori familiari.

TITOLO IV - ACQUISIZIONE PARERI

Art. 9 - Abolizione della Commissione consultiva

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 in data 12.06.2003, la Commissione consultiva prevista dall'art. 13 della L.R. n. 22/96 è stata ritenuta non indispensabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1° della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e pertanto soppressa. Tale decisione è stata in seguito convalidata tramite gli annuali provvedimenti ricognitori.

Art. 10 - Pareri obbligatori

In ordine a:

- emanazione del regolamento relativo ai servizi pubblici non di linea ed a sue modifiche (art. 8 comma 1° lett. a) della L. R. n. 22/1996);
- determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e di N.C.C., sulla base delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (art. 8 comma 1° lett. g) della L. R. n. 22/1996);
- definizione di turni e orari del servizio taxi

il Comune ottiene previamente il parere, preferibilmente mediante conferenza collegiale, dei seguenti organismi:

- amministrazione provinciale di Vicenza – Settore Trasporti;
- le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello locale;

Qualora, entro i termini stabiliti nella nota di richiesta, le associazioni di categoria non comunichino il parere, il Responsabile del servizio procede ugualmente, a prescindere dal medesimo.

TITOLO V - CONTINGENTAMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 - Contingente

Il contingente numerico delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, determinato con provvedimento della Giunta Regionale n. 628 del 22.03.2002, integrato con DD.G.R. n. 451 del 30.12.2005 e n. 4208 del 28.12.2007, è stato esaurito a seguito di assegnazione dell'ultima licenza disponibile in occasione dell'espletamento di concorso pubblico in data 11.10.2010.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, assentibili dal Comune sulla base dei predetti provvedimenti regionali, sono attualmente determinate in numero di **4 (quattro)**.

TITOLO VI - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 12 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente.

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e per esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 13 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;

- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) la valutazione dei titoli;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando, approvato dal Responsabile del servizio, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 14 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni sono presentate al Comune nelle forme di legge. In esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non essere incorso in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 15 - Commissione di Concorso

1. La Commissione di concorso é costituita da:
 - il Dirigente dell'Area competente per materia, che la presiede;
 - un esperto del settore trasporti nominato dall'Amministrazione provinciale;
 - un esperto nominato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello locale del settore (taxi o N.C.C.) per il quale è bandito il concorso.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario comunale nominato dal Dirigente stesso.
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuale integrazione fissando il termine entro cui la stessa deve essere prodotta, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
4. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
5. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
6. La Commissione opera come collegio perfetto con la presenza di tutti i componenti.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.

Art. 16 - Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a. l'anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C.;
 - b. l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - c. i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio;
 - d. i carichi di famiglia;
 - e. la conoscenza di lingue straniere.
2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. con autovettura per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale al fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 17 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
 - a. conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e N.C.C. con autovettura);
 - b. conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia di Vicenza.
 - c. eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 18 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie, redatte dalla Commissione d'esame, hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 19 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora ritenuta regolare.

Art. 20 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni non scadono che per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dall'art. 23.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo è effettuato dal responsabile del servizio attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
3. Al fine di consentire il controllo, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà esibire la carta di circolazione dell'automezzo dalla quale accertare l'avvenuta revisione annuale dello stesso, dimostrare il possesso e la validità della patente di guida, nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente articolo 8.

Art. 21 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo e dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui il titolare dimostri di non poter prendere servizio per cause di forza maggiore.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge.
3. L'inabilità e/o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione, non ne può essere attribuita altra per concorso pubblico e non ne può essere trasferita altra, se non dopo cinque anni.

Art. 23 - Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.
2. Gli eredi del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del medesimo entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L. R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
 - c) la volontà degli eredi suddetti, espressa tramite tutore se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventunesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
 4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
 5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
 6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 24 - Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L. R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 o anche tramite un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui al comma 2.
4. Indipendentemente dalla richiesta di nominare un sostituto, l'impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa deve essere comunicata al comune non appena possibile.

Art. 25 - Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. La richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare deve essere presentata al competente ufficio comunale unitamente alla seguente documentazione:
 - a) atto notarile di costituzione dell'impresa con il familiare interessato ai sensi della legge 2 dicembre 1975 n. 576;
 - b) autodichiarazione del collaboratore di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c) autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
 - d) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - e) copia posizione INAIL ed INPS del collaboratore;
 - f) appendice del contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
3. L'ufficio comunale, per quanto di competenza :
 - a) effettua i riscontri sulle autodichiarazioni presso gli uffici competenti ;
 - b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o N.C.C. è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
4. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, il Responsabile del servizio rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o autorizzazione.
5. La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti dell'impresa familiare previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
 - d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - f) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
 - i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio oggetti smarriti;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - m) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune;
 - n) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;

- o) trasportare anche persone ammalate, purchè il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è affetto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta ad adeguata disinfezione;
- p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

Art. 27 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

Oltre agli obblighi di cui all'art. 26 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purchè non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile.
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventive comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti
- g) garantire un servizio di reperibilità notturna
- h) comunicare senza ritardo al Comune i dati delle aziende titolari dei messaggi pubblicitari esposti sull'autovettura ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed ogni variazione dei messaggi stessi.

Art. 28 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

Oltre agli obblighi di cui all'art. 26, l'esercente il servizio di N.C.C. con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate e accertate;
- b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
- e) comunicare senza ritardo al Comune i dati delle aziende titolari dei messaggi pubblicitari esposti sull'autovettura ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed ogni variazione dei messaggi stessi.

Art. 29 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 comma 1 lettera l) del presente regolamento.
2. In particolare il taxista ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;

- b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.

Art. 30 - Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia.
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea ad eccezione dei casi di verifica o collaudo auto da parte di meccanici professionisti;
- n) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Art. 31 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 30 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:

- a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
- f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- g) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare comunque il servizio all'interno del territorio stesso.

Art. 32 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 30 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 33 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;

Art. 34 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, le autovetture adibite al servizio taxi devono:

- a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie di medie dimensioni;
- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente.
- d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 36 del presente regolamento;
- e) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
- f) essere di colore bianco;
- g) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito con apposito provvedimento del Responsabile del servizio;
- h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
- i) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.

Art. 35 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- b) avere un bagagliaio idoneo;
- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
- e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Responsabile del servizio con apposita ordinanza;
- f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 36 - Tassametro per il servizio taxi

1. Il tipo di tassametro, omologato come indicato all'art. 12 della Legge 15.01.1992, n. 21, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso.
4. Il tassametro deve altresì:
 - a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

5. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Art. 37 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e N.C.C. sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e successivamente quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 33, 34 e 35 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Locale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del servizio provvede alla sospensione della licenza o autorizzazione.
3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 38 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 39 - Posteggi di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte. Le aree di stazionamento sono determinate dal Responsabile del servizio, sentito il parere delle associazioni di categoria locali, preferibilmente in seduta congiunta. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6 -7 e 37 del D.L.vo n. 285/92.
2. Le autovetture devono stazionare secondo una disposizione, variabile a seconda dei luoghi e dei tempi, che rispetti ed evidenzi l'ordine temporale di arrivo di ciascuna; la richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.

3. E' facoltà del Responsabile del servizio l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonchè l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico dopo aver consultato gli stessi operatori del settore.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.
5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Art. 40 - Turni e orari del servizio taxi

1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza **che dovrà prevedere anche un servizio di reperibilità notturna**, previo parere degli organismi di cui all'art. 10. Spetta all'ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela.

Art. 41 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della L.R. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico può essere eventualmente consentito solo all'esterno della stazione autocorriere, in area apposita individuata e delimitata come rimessa.

Art. 42 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di taxi e N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 24.07.96, n. 503.

Art. 43 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune previo parere degli organismi di cui all'art. 10 del presente regolamento, preferibilmente reso in seduta collegiale, e in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia.
2. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT, con delibera della Giunta comunale. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi non cumulabili tra loro e stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.

3. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.
4. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

Art. 44 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata all'ufficio competente entro il quinto giorno del mese successivo;
3. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell'autorizzazione al servizio di N.C.C. con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 45 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro e dagli accordi tra le parti.

Art. 46 - Taxi collettivo

1. Il servizio taxi collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani ed extraurbano, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.
2. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati e in occasioni particolari definite dal Comune.
3. La tariffa è determinata dal Comune previo parere degli organismi di cui all'art. 10.

Art. 47 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 48 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale n. 22/1996.

Art. 49 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di N.C.C., ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 50- Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
 - h) esercita, se taxista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
 - i) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva.
5. E' facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per la manutenzione.
7. Il Responsabile del servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 51- Decadenza della licenza o autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. Il Responsabile del servizio dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - b) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - c) mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - d) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 22 e 23 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dai medesimi articoli.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 52 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII - RECLAMI-QUALITA' DEL SERVIZIO

Art 53 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. L'originale del reclamo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio di Polizia Locale.
3. Il Responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
4. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 54 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e N.C.C. con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", al fine del monitoraggio della qualità del servizio taxi e N.C.C. con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub A).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 56 - Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 11 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Art. 57- Decorrenza dell'efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal _____, espletati con esito positivo i controlli di legge.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATI CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE).

CARTA DEI SERVIZI - TIPO

COMUNE DI ASIAGO

SEZIONE I - Principi

1. *Premessa.*

Il presente documento ha lo scopo di definire le caratteristiche quali-quantitative del servizio di trasporto pubblico non di linea, disponibile nel territorio comunale e di migliorare il rapporto fra utente e soggetti erogatori, sancendo, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità urbana non di linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché apprestando forme di monitoraggio della qualità e di tutela degli utenti in caso di disservizio.

Gli operatori-erogatori del servizio, rappresentati dalle organizzazioni di categoria, si adopereranno a sottoscrivere la "carta dei servizi" impegnandosi ad osservare i principi e i doveri in essa sanciti.

La presente "carta" dovrà essere portata a conoscenza dell'utenza mediante opuscoli gratuitamente disponibili presso il Comune interessato e presso le aree di stazionamento dei taxi.

2. *Principi.*

Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di Asiago è svolto nel rispetto del generale principio della libertà della circolazione, nonché dei seguenti principi:

- eguaglianza e imparzialità: il Comune si impegna a garantire l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani e invalidi;
- continuità: il Comune s'impegna a garantire la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a causa di forza maggiore); a tale riguardo si dà atto che i servizi oggetto della presente "carta" sono ricompresi nella nozione di "servizi essenziali", di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 sulla disciplina del diritto di sciopero;
- efficienza ed efficacia: il Comune s'impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui alla presente "carta" in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi.

Nella presente "carta" il "viaggio" effettuato con modalità non di linea è inteso nella sua accezione più ampia: esso inizia nel momento in cui si manifesta la volontà di spostarsi e termina quando si arriva alla destinazione finale, assieme con i beni che accompagnano il viaggiatore (bagagli).

I servizi di trasporto non di linea sono disciplinati ed erogati sul presupposto della consapevolezza, da parte dei passeggeri, del ruolo attivo che essi stessi svolgono per la buona riuscita del viaggio.

3. Diritti e doveri del viaggiatore.

Al cittadino che fruisce del trasporto pubblico non di linea nel territorio di questo Comune sono riconosciuti i seguenti diritti del viaggiatore:

- sicurezza e tranquillità del viaggio;
- continuità e certezza del servizio di taxi;
- facile accessibilità alle informazioni sulle tariffe del servizio di taxi (il corrispettivo del servizio di noleggio con conducente è pattuito di volta in volta);
- igiene e pulizia degli autoveicoli;
- riconoscibilità del personale o della ragione sociale dell'impresa mediante: presentazione (o dichiarazione) del numero di licenza alla risposta (nelle comunicazioni telefoniche) - esposizione all'interno e/o all'esterno dell'autoveicolo del numero di licenza/autorizzazione (durante il viaggio);
- rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati;
- rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo a bordo delle autovetture.

Il cittadino-passeggero ha i seguenti doveri da rispettare:

- non insudiciare e non danneggiare l'autoveicolo su cui viaggia;
- rispettare il divieto di fumare;
- non tenere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone;
- non trasportare oggetti compresi fra quelli classificati nocivi o pericolosi, senza rispettare le limitazioni/indicazioni stabilite dal vettore;
- aspettare il proprio turno durante l'attesa nelle aree di stazionamento taxi, evitando nel modo più assoluto qualsiasi comportamento tendente a prevaricare le altrui precedenza;
- attenersi scrupolosamente agli appuntamenti fissati per telefono;
- presentarsi puntualmente agli appuntamenti stabiliti con gli autonoleggiatori;
- accertarsi di disporre, in relazione al costo della prestazione, dei mezzi di pagamento, se questo non è stato eseguito anticipatamente o se non si è convenuto di procrastinarlo.

4. Descrizione dei servizi.

Il trasporto pubblico locale non di linea si articola nei seguenti servizi:

- servizio di taxi: ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
- servizio di noleggio con conducente (N.C.C.): si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Ai sensi delle norme in vigore e del regolamento comunale i corrispettivi per le prestazioni trasportistiche non di linea sono disciplinati come segue:

- servizio di taxi: i prezzi sono sottoposti a tariffazione; la tariffa per il servizio taxi, alla quale vengono omologati i tassametri, e gli importi dei supplementi tariffari sono approvati dall'amministrazione comunale;
- servizio di noleggio con conducente: è concordato tra l'utenza e il vettore sulla base di una tariffa chilometrica ricompresa fra un minimo ed un massimo determinati in conformità ai criteri stabiliti dalle norme in vigore.

Il regolamento comunale dei suddetti servizi, nonché l'elenco completo degli operatori privati che svolgono i servizi, sono disponibili presso il Comune.

SEZIONE II - Monitoraggio

1. Premessa.

Una finalità prioritaria della presente "carta" è quella di definire gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente: perciò il servizio viene scomposto in alcune componenti (fattori di qualità), a ciascuna delle quali è attribuito un indicatore del livello prestazionale.

Su queste premesse viene implementato un processo di continuo monitoraggio della qualità "percepita" del servizio: la stessa "qualità promessa" costituisce un obiettivo "dinamico", soggetto ad un miglioramento continuo, compatibile con le potenzialità realisticamente attribuibili al servizio stesso.

Nell'allegata "scheda modale" sono indicati gli standard di qualità "promessi": alcuni di questi sono espressi con indicatori quantitativi, altri con indicatori qualitativi, cioè secondo valori non misurabili oggettivamente, ma definibili concettualmente secondo il senso dei soggetti controllori (Comune), erogatori (conducenti) e fruitori (passeggeri).

2. Aspetti relazionali.

Un fattore di qualità che il Comune s'impegna a monitorare e a disciplinare con particolare attenzione attiene agli aspetti relazionali degli operatori a contatto con l'utenza: a tal fine il Comune vigila affinché gli autoveicoli siano sempre facilmente identificabili dagli utenti attraverso un numero esposto all'esterno e/o all'interno degli autoveicoli stessi (normalmente corrispondenti al numero della licenza/autorizzazione).

I regolamenti comunali che disciplinano i servizi dispongono in merito al decoro esteriore che gli operatori devono osservare nello svolgimento dei servizi stessi e, in particolare, alla correttezza nei modi e nel linguaggio, che devono essere improntati a rispetto e cortesia, in modo da promuovere l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione fra gli operatori e i passeggeri.

3. Modalità di monitoraggio.

Per monitorare le prestazioni vengono adottate due modalità di rilevazione:

- a) rilevazione effettuata dagli Uffici comunali tramite i dati in loro possesso ed eventualmente anche mediante interviste ai conducenti o a soggetti terzi; questa modalità viene adoperata per raccogliere dati che prescindono dalla percezione dei passeggeri:

<i>fattori di qualità</i>	<i>dati da monitorare</i>
sicurezza del viaggio	- incidentalità delle autovetture - vetustà delle autovetture - dispositivi di sicurezza aggiuntivi
sicurezza personale e patrimoniale del passeggero	- n. furti/viaggiatori
regolarità e puntualità del servizio	- giorni servizio/anno - rapporto taxi/abitanti
pulizia e condizioni igieniche delle autovetture	carrozzerie ed interni abitacoli in ordine
comfort del viaggio	- spazio medio a disposizione per passeggero - climatizzazione
livello di servizio	possibilità di pagamento con carte di credito e/o bancomat
servizi aggiuntivi a bordo	telefono, fax
aspetti relazionali/comunicazioni del conducente	conoscenza lingue straniere

- b) rilevazione della percezione dei restanti fattori di qualità (ivi compresa l'efficacia delle procedure di reclamo) da parte dei passeggeri, mediante distribuzione, raccolta ed elaborazione di questionari, nonché mediante linea telefonica.

A tale scopo i punti di dislocazione ritenuti più accessibili da parte dei passeggeri sono così individuati:

- a bordo delle autovetture (solo prelievo);
- presso le aree di stazionamento dei taxi (solo prelievo);
- presso grandi centri di distribuzione commerciale (prelievo e deposito);

- presso la stazione autocorriere e l'ospedale (prelievo e deposito).

Le linee per i reclami telefonici fanno capo all'Ufficio Polizia Municipale del Comune: il contenuto delle telefonate viene trascritto su modulistica analoga ai questionari.

SEZIONE III - Reclami

1. *Procedure di reclamo.*

Le procedure di reclamo sono improntate a semplicità, informalità e rapidità; il reclamo può essere presentato al Comune con tutte le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27.01.1994 "Principi sull'erogazione di servizi pubblici", e cioè per iscritto, via fax, telefonicamente e verbalmente: in questi due ultimi casi il funzionario che lo riceve ne redige un verbale, che viene letto e sottoscritto (eventualmente mediante duplice spedizione postale) dall'utente. Il funzionario ricevente comunica altresì al soggetto reclamante i nominativi del funzionario competente per il procedimento istruttorio e del funzionario competente per l'adozione del provvedimento adottato, nonché i tempi previsti per l'espletamento dell'indagine.

Entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo il funzionario incaricato dell'istruttoria informa l'utente circa lo stato di avanzamento dell'indagine; entro trenta giorni dalla presentazione informa circa gli accertamenti compiuti e l'eventuale provvedimento adottato, ovvero circa i motivi del ritardo nell'adozione di quest'ultimo.

In caso di provvedimento favorevole al soggetto reclamante, il Responsabile del Servizio che lo ha adottato dispone anche, ove ne ricorrano i presupposti, in ordine al ristoro del pregiudizio arrecato; in caso di provvedimento sfavorevole il funzionario informa circa le modalità di impugnazione del provvedimento stesso.

ALLEGATO A:

Carta dei Servizi - Settore Trasporti - Servizio taxi e noleggio con autovettura con conducente

Fattore-base misura	Indicatore qualità – tipo	Unità di misura Indicatore qualità	Livello standard di qualità
Sicurezza del viaggio	incidentalità	n° incidenti/km	rilev.
	vetustà	% auto < 4 anni	rilev.
	Dispositivi aggiuntivi(ABS, estintori,etc.)	% auto dotate	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
Sicurezza patrimoniale	entità del fenomeno	% furti/viaggiatori	rilev.
	posteggi taxi controllati da forze dell'ordine	% posteggi sul totale	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
Regolarità e puntualità del servizio	frequenza	gg. servizio/anno	rilev.
	ritardo sul tempo dichiarato del prelievo	% < 5 minuti	rilev.
	rapporto taxi/abitanti	n° taxi/abitanti	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
Pulizia e igiene	carrozzeria in ordine	% auto/tot	rilev.
	interni in ordine	% auto/tot	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
Comfort di viaggio	climatizzazione	% auto/tot	rilev.
	spazio medio a disposizione	n° medio posti/auto	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
Servizi aggiuntivi a bordo	pagamento con carta di credito o bancomat	% auto/tot	rilev.
	telefono	% auto/tot	rilev.
	fax e computer	% auto/tot	rilev.
	collegamento a banche dati	% auto/tot	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
Servizi per disabili	accessibilità a disabili e anziani	% auto/tot	rilev.
	percezione clienti	%soddisfatti	sond.
Informazione alla clientela	trasparenza tariffe e supplementi	% auto tariffa m.lingue	rilev.
	indicazioni sui posteggi	n° indicatori/m	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
Aspetti relazionali-comportamentali	percezione livello di presentabilità	% soddisfatti	sond.
	percezione livello di riconoscibilità	% soddisfatti	sond.
	percezione livello di comportamento	% soddisfatti	sond.
	conoscenza lingue straniere	n° autisti poliglotti/tot	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
Livello di servizio sportello	tempi di attesa al telefono	% <3min	rilev.
	tempi di attesa ai posteggi	% <5min	rilev.

	percezione clienti	% soddisfatti	sond
Grado integrazione modale	posteggi taxi presso stazioni autocorriere	% stazioni posteggi taxi	rilev.
	posteggi da rimessa presso stazioni autocorriere	% stazioni con posteggi da rimessa	rilev.
Attenzione all'ambiente	auto dotate di marmitta catalitica	% auto/tot	rilev.
	frequenza controlli emissione gas di scarico	n° per anno	rilev.